

Rassegna stampa del 16 febbraio 2024

Bonus casa, fino al 2026 possibile il cumulo con i contributi regionali

Milleproroghe. La chance di combinare ecobonus e bonus ristrutturazioni con gli incentivi locali viene rinnovata per altri due anni. Al Senato chiuso in commissione l'esame del Dl Salva-spesa senza modifiche

**Giuseppe Latour
Giovanni Parente**

Confermato fino al 2026 il regime speciale di cumulabilità dei bonus casa con i contributi regionali dedicati all'efficienza energetica. Nel pacchetto di emendamenti al decreto Milleproroghe, approvato in commissione Affari costituzionali e Bilancio alla Camera, spunta anche un rinvio che consente di sfruttare in maniera più completa il mix di agevolazioni messe in campo a livello nazionale e locale per la riqualificazione degli immobili.

La legge di conversione del decreto, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia che sarà votata dall'Aula della Camera lunedì prossimo, sposta in avanti l'orizzonte di chi voglia sfruttare i doppi incentivi. Dal lato degli sconti per la casa, la misura riguarda due tipologie di agevolazioni: il bonus ristrutturazioni al 50%, che può sostenere anche le spese per il miglioramento energetico degli immobili, e l'ecobonus, nelle sue varie forme, dedicato specificamente a questo tipo di riqualificazioni.

La norma oggetto di proroga (inserita nel decreto 34 del 2023, all'articolo 7) consente di cumulare, nei limiti del 100% dell'ammontare della spesa ammissibile, «la parte di spesa per la quale sia già stato concesso un contributo da Regioni e province autonome, a condizione che la normativa relativa allo stesso contributo lo consenta». Questa corsia preferenziale è disponibile per i contributi già istituiti al momento dell'entrata

in vigore del decreto del 2023 (quindi, al 31 marzo scorso) ma sarebbe scaduta alla fine del 2024. Il Milleproroghe rinnova questa chance anche per i contributi erogati, dopo il 2024, nel 2025 e nel 2026. In questo modo, si dà più prospettiva agli investimenti, mettendo a disposizione contributi extra in una fase nella quale il mercato sta abbandonando in maniera traumatica il superbonus per questo tipo di lavori.

Intanto, si è concluso senza sorprese l'esame in commissione Finanze al Senato della legge di conversione del decreto Salva-spesa di fine 2023 (Dl n. 212/2023). Come era stato nel passaggio alla Camera, e come annunciato anche per questa seconda lettura a Palazzo Madama, nel testo non sono state inserite modifiche rispetto alla versione licenziata dal Governo. Andrà in Aula a partire dal 20 febbraio (martedì prossimo), per incassare l'ultimo via libera, in vista della pubblicazione, prevista al massimo per il 27 febbraio. Entro lo stesso termine, peraltro, è atteso il decreto del ministero dell'Economia che dovrà regolare l'accesso alla seconda finestra di apertura del fondo indigenti, stavolta dedicato a chi ha effettuato spese tra gennaio e ottobre del 2024. Sarà, comunque, limitato a chi ha un reddito familiare non superiore a 15 mila euro e abbia raggiunto a fine 2023, uno stato di avanzamento lavori pari almeno al 60 per cento.

Non ci sarà, come ripetuto in più occasioni, alcuna riapertura dei termini per il superbonus. Restano, pe-

rò, diverse questioni aperte. A partire dalle limitazioni previste per la salvaguardia che consente di evitare il recupero delle Entrate in caso di mancato completamento delle opere. Il paracadute, infatti, si aprirà soltanto per chi ha esercitato le opzioni di cessione e sconto, ma non per chi utilizzerà i bonus in detrazione.

Sul punto il Governo potrebbe tornare a intervenire, come sottolineato anche nei documenti che accompagnano la legge di conversione. Iniziative legislative potrebbero arrivare, «una volta acquisiti i dati finanziari concernenti l'ammontare delle predette detrazioni, che potranno verosimilmente essere disponibili nei prossimi mesi di marzo o aprile». Solo a quel punto si capirà se c'è margine per allargare la platea dei soggetti protetti dalle nuove salvaguardie.

Superbonus, necessario uno scrutinio puntuale per sequestrare i crediti

Cassazione

Agevolazioni e truffe

I crediti oggetto di sequestro vanno sottoposti a uno scrutinio puntuale. Non è possibile, partendo dalle segnalazioni di illeciti su una parte dei bonus (peraltro minoritaria), presumere che un intero cassetto fiscale sia fittizio e vada, quindi, congelato. L'importante indicazione, che stabilisce un principio di tutela a favore di chi viene sospettato di avere movimentato crediti legati a ristrutturazioni inesistenti, è arrivato con la sentenza 7021/2024 della Cassazione, pronunciata ieri dalla sesta sezione penale.

Il ricorso è legato a un sequestro preventivo disposto all'inizio del 2023. Circa 4,3 milioni di euro di crediti sospettati di essere fittizi risultavano ceduti a una società. Quella misura cautelare, però, veniva contestata, soprattutto perché in una parte delle unità abitative oggetto delle presunte ristrutturazioni una consulenza attestava l'esecuzione di almeno il 30% dei lavori, necessario peraltro ad aggan-

ciare la proroga del 110% a fine 2023 per le villette.

La controversia è arrivata fino in Cassazione. E i giudici, con la sentenza pronunciata ieri, hanno deciso di annullare l'ordinanza, rinviando tutto nuovamente al Tribunale per una decisione. Il motivo è che il sequestro è arrivato «senza una puntuale ricostruzione del meccanismo fraudolento addebitabile ai ricorrenti in relazione a ciascuna cessione». I crediti di imposta sospetti sono stati, invece, tutti congelati e i giudici - spiega la decisione - «hanno omesso di argomentare in ordine al nesso di pertinenzialità tra detti crediti e le contestate condotte di falso».

L'ordinanza si è limitata a considerare decisive le circostanze emerse dai verbali di sommarie informazioni di alcuni committenti, «in merito alla mancata esecuzione dei lavori nelle rispettive proprietà» o, in ogni caso, «alla mancata esecuzione del 30% delle opere alla data del 30 settembre 2022».

Dalle argomentazioni del tribunale non emerge, però, «alcun elemento che consenta di correlare causalmente tali dichiarazioni ai crediti fiscali oggetto di sequestro». Il tribunale, in sostanza, «ha omesso - dice ancora la sentenza di ieri - di motivare sulle ragioni per cui ha ritenuto che da tali dichiarazioni possa desumersi la falsità della totalità delle operazioni sottostanti ai crediti di imposta vantati dalla società». Anche perché va considerato che i proprietari ascoltati coprivano circa il 25% del cassetto fiscale.

Il giudice del rinvio, riprendendo in mano la questione, dovrà allora valutare per ogni credito di imposta «le specifiche ragioni per le quali debba considerarsi fittizio».

—G.I.L.